

CAPITOLATO D'APPALTO PER I SERVIZI DEL PROGRAMMA "HABITAT/MICROAREE"

SOMMARIO

Articolo 1 -	Oggetto dell'appalto
Articolo 2 -	Azioni per lo sviluppo della comunità
Articolo 3 -	Servizi di accompagnamento e sostegno alle persone e alle famiglie
Articolo 4 -	Standard quantitativi delle prestazioni e modalità di realizzazione
Articolo 5 -	Sedi e spese di organizzazione
Articolo 6 -	Durata
Articolo 7 -	Valore dell'appalto
Articolo 8 -	Sicurezza sul lavoro
Articolo 9 -	Divieto di subappalto
Articolo 10 -	Modalità della gara, requisiti di partecipazione e caratteristiche delle offerte
Articolo 11 -	Aggiudicazione
Articolo 12 -	Deposito cauzionale provvisorio
Articolo 13 -	Deposito cauzionale definitivo
Articolo 14 -	Obblighi dell'appaltatore riguardo al personale incaricato del servizio
Articolo 15 -	Rapporti con il Comune di Trieste
Articolo 16 -	Rapporti con gli altri soggetti impegnati nel programma "Habitat-Microaree"
Articolo 17 -	Obblighi e divieti specifici per l'appaltatore
Articolo 18 -	Verifiche periodiche e controlli
Articolo 19 -	Penali
Articolo 20 -	Risoluzione, revoca, recesso
Articolo 21 -	Pagamenti
Articolo 22 -	Normativa di riferimento
Articolo 23 -	Spese ed imposte
Articolo 24 -	Controversie

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente capitolato ha per oggetto l'attivazione nell'ambito del Programma Habitat Microaree, per il periodo di due anni, di azioni per lo sviluppo della comunità e di servizi di accompagnamento e sostegno alle persone e alle famiglie volti a perseguire gli obiettivi di promozione del benessere e di coesione sociale e di prevenzione del disagio.

Le persone destinatarie delle azioni e dei servizi sopra descritti sono i residenti di alcune aree bersaglio individuate nel corso delle precedenti esperienze realizzate dal Programma (Gretta, San Giacomo, Melara, Valmaura, Borgo San Sergio e San Giovanni); specifiche attività sono in particolare destinate alle persone che vivono in condizione di disagio.

ART.2 - AZIONI PER LO SVILUPPO DI COMUNITA'

Le azioni atte a sostenere lo sviluppo di comunità sono dirette a favorire esperienze di pratica della solidarietà, di partecipazione, di promozione sociale e di cittadinanza attiva, di sviluppo del capitale sociale, attraverso l'attivazione di strategie e interventi idonei a rafforzare nelle persone e nelle famiglie le capacità di affrontare e superare le problematiche personali e familiari, la crescita di relazioni fiduciarie e la disponibilità al reciproco sostegno.

Le azioni di sviluppo di comunità comprendono in particolare : iniziative ricreative, culturali o sportive (ad es. animazione teatrale o musicale, cinema, gite sociali, corsi, laboratori artigianali, tombole, tornei sportivi per ragazzi, doposcuola o altre attività educative, incontri a tema, conferenze, organizzazione di eventi in sede o nel rione).

Le azioni di sviluppo di comunità adottano i seguenti criteri: fare opera di inclusione dei soggetti fragili, registrare partecipazione attiva, promuovere comportamenti sociali capaci di indurre benessere e sviluppare il mutuo aiuto fra le persone, basarsi su forme di cogestione con possibili tendenze all'autogestione, prevedere attività di informazione e visibilità sul territorio.

Le azioni per lo sviluppo di comunità dovranno essere svolte in rete e in collaborazione con gli altri organismi rappresentativi del territorio.

ART. 3 - SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO E SOSTEGNO ALLE PERSONE E ALLE FAMIGLIE

I servizi di accompagnamento e sostegno alle persone e alle famiglie si articolano nelle seguenti attività:

- ascolto e osservazione, finalizzati a una prima rilevazione di bisogni e problematiche presenti nei singoli e nell'area e alla individuazione di risorse esistenti nell'ottica di fornire una prima risposta al disagio delle persone, nonché elementi di valutazione utili ai professionisti del sistema dei servizi al fine di migliorare le modalità di intervento. L'attività si svolge mediante incontri, visite a domicilio, colloqui informali incentrati sull'instaurazione della relazione di aiuto;
- interventi a domicilio o negli ambienti di vita, finalizzati al sostegno delle persone e delle famiglie nell'ottica di prevenire situazioni di disagio sociale conseguenti a solitudine e isolamento: visite di compagnia agli anziani, a persone e famiglie in difficoltà, piccoli servizi (ad es. portare a casa la spesa o le medicine), accompagnamenti (visite mediche, ospedale), disbrigo pratiche (es. richieste amministrative ad Enti e servizi pubblici). Gli interventi possono inoltre essere finalizzati a sostenere percorsi personali riguardanti la formazione e l'inserimento lavorativo;
- accompagnamento e inserimento delle persone svantaggiate nelle attività di socializzazione organizzate nelle aree bersaglio e comunicazione di eventuali opportunità (educative, ricreative o assistenziali) offerte dalla rete territoriale a livello cittadino.

ART.4 - STANDARD QUANTITATIVI DELLE PRESTAZIONI E MODALITA' DI REALIZZAZIONE

Le azioni ed i servizi oggetto del presente appalto vengono svolti in modo programmato su un calendario di almeno 48 settimane per anno, che sarà definito a livello territoriale tramite la redazione di una apposita "Scheda di programmazione annuale", in cui sono riportate le attività previste durante l'anno secondo un calendario di massima. Nei quattro territori di riferimento è previsto l'utilizzo dei seguenti standard minimi di prestazioni:

territori di riferimento	Zone bersaglio	Standard minimo orario
U.O.T. 1	Gretta	712 h/anno
U.O.T. 2	San Giacomo	1424 h/anno
U.O.T. 3	Melara San Giovanni	1424 h/anno
U.O.T. 4	Borgo San Sergio Valmaura	1424 h/anno

Il Comune di Trieste si riserva, nel corso dell'appalto di modificare gli standard minimi di orario dei quattro territori di riferimento sopra descritti, per ragioni di opportunità collegate alle esigenze dell'utenza dei territori stessi, mantenendo l'ammontare complessivo delle ore previste .

Il soggetto appaltatore presenta al Comune di Trieste una "verifica semestrale" della scheda di programmazione annuale, di cui al comma 1, suddivisa per aree territoriali, nella quale dovranno essere riportate indicazioni sugli interventi attuati ed i dati di partecipazione degli utenti alle singole

attività. Nella verifica semestrale sarà inoltre data indicazione degli organismi e dei soggetti (Servizi, Associazioni, cittadini attivi, ecc.) che partecipano alle attività di progetto.

Al fine di consentire un costante monitoraggio degli interventi il soggetto appaltatore presenta altresì al Comune di Trieste una "scheda monteore" per ciascun operatore, nella quale sono registrate mensilmente le presenze e le attività svolte suddivise secondo i seguenti settori: 'Socializzazione e sviluppo di comunità' di cui all'art. 2; 'Accompagnamento e sostegno individuale' di cui all'art. 3 ed 'Organizzazione e documentazione'.

Le ore destinate dall'appaltatore ad attività, definite di "Organizzazione e documentazione" del servizio, non potranno comunque superare il limite massimo del 15 % del monte ore complessivo rendicontato.

ART. 5 - SEDI E SPESE DI ORGANIZZAZIONE

Per lo svolgimento dei servizi e azioni oggetto del presente appalto saranno utilizzate le sedi già operative di seguito elencate:

Rozzol-Melara,	via Pasteur 7/b
Valmaura,	via Valmaura 67
Gretta,	via Toffani 2
San Giacomo- Ponziana	via Lorenzetti 60
San Giacomo	via dell'Istria 44
Borgo San Sergio,	via Grego 48
San Giovanni,	via San Pelagio 7

Possono altresì essere utilizzati sedi e spazi ulteriori messi a disposizione da enti e associazioni presenti sul territorio.

Il Comune di Trieste sostiene direttamente la spesa riguardante acqua/luce/gas/condominiali delle sedi di Rozzol-Melara, Valmaura, Borgo S.Sergio, Gretta, che gestisce direttamente in quanto di proprietà comunale o ricevute in comodato gratuito dall'Ater, nei limiti della spesa relativa al triennio 2010-2011, fatte salve le maggiorazioni dovute per legge.

Sono a carico del soggetto appaltatore le spese di organizzazione e gestione delle attività programmate presso tutte le sei sedi operative elencate in tabella.

Le sedi possono essere messe a disposizione dei residenti anche per attività autogestite, concordate con gli altri Enti e con gli operatori territoriali.

Il Comune di Trieste si riserva, per ragioni di pubblico interesse, di modificare nel corso dell'appalto le sedi di svolgimento del servizio sopra elencate.

ART. 6 - DURATA

L'appalto ha durata biennale, dal 1/1/2010 al 31/12/2011. Alla fine di tale periodo il Comune, per ragioni di convenienza e di pubblico interesse, potrà procedere per un ulteriore anno, all'affidamento con procedura negoziata all'operatore aggiudicatario del contratto iniziale del servizio analogo previsto dal contratto iniziale medesimo.

La revisione dell'appalto sarà effettuata a partire dal secondo anno di vigenza contrattuale e su richiesta dell'appaltatore, applicando la variazione annuale dei prezzi al consumo registrata dall'ISTAT.

Art. 7 - VALORE DELL'APPALTO

Il valore globale dell'appalto per i due anni è pari a euro 244.000,00 (duecentoquarantaquattromila/00) più IVA pari ad euro 9.760,00

(novemilasettecentosessanta/00). L'importo annuale previsto al netto dell'IVA è di euro 122.000,00 (centoventiduemila/00).

Eventuali variazioni conseguenti all'ampliamento o alla riduzione del servizio, che dovessero rendersi necessarie durante il periodo di durata dell'appalto, potranno essere richieste per iscritto in qualsiasi momento dall'Amministrazione appaltante fino a un quinto in più o in meno, con proporzionale variazione del corrispettivo, senza che per ciò l'appaltatore possa pretendere compensi, risarcimenti o indennizzi di sorta.

ART. 8 - SICUREZZA SUL LAVORO

Non sono previsti a favore dell'aggiudicatario del presente appalto oneri per la eliminazione/riduzione dei rischi interferenziali, in quanto non sussiste interferenza tra personale comunale e personale dell'appaltatore o tutt'al più trattasi di interferenza da attività di tipo "intellettuale" (partecipazione a riunioni di programmazione, monitoraggio, ecc.). Di conseguenza gli oneri per la eliminazione/riduzione dei rischi interferenziali sopra citati sono stati stimati dal Comune di Trieste, in qualità di committente dell'appalto, ai sensi del combinato disposto dell'art. 86 D.Lgs 163/06 e art. 26 D.Lgs 81/08 e s.m.i., in € 0,00= (zero/00=).

Prima dell'inizio dell'effettiva attività il Comune di Trieste fornirà all'appaltatore, ai sensi dell'art. 26, 1° e 2° comma, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., istruzioni comportamentali in materia di sicurezza che l'appaltatore stesso, o chi da lui incaricato, dovrà osservare negli ambienti e luoghi che gli vengono affidati con il presente appalto.

Ai fini della valutazione dell'eventuale anomalia dell'offerta il concorrente indicherà altresì - in cifra o in percentuale - la quota parte della sua offerta relativa ai propri costi generali per la sicurezza che sosterrà nell'esecuzione del presente appalto.

ART. 9 - DIVIETO DI SUBAPPALTO

Al soggetto appaltatore è fatto divieto, pena la revoca dell'affidamento nonché l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge, di subappaltare - in tutto o in parte - i servizi oggetto del presente capitolato.

ART. 10 - MODALITA' DELLA GARA, REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E CARATTERISTICHE DELLE OFFERTE

L'affidamento del servizio avverrà mediante gara aperta, a cui possono partecipare imprese (singole e/o raggruppate/consorziate, consorzi stabili) iscritte alla Camera di Commercio, associazioni di promozione sociale iscritte agli appositi albi, cooperative sociali iscritte agli appositi albi.

I soggetti che intendono partecipare alla gara, oltre ad essere in possesso dei requisiti generali previsti dalla legge per partecipare a gare pubbliche, devono:

- essere in grado di svolgere il servizio tenendo conto dell'entità, della qualità e della tipologia dello stesso e del numero di persone da impiegare in esso.
- aver svolto attività almeno triennale nell'ambito dei servizi socio assistenziali e/o socio educativi nell'arco dell'ultimo quinquennio a decorrere dalla data del bando di gara
- aver maturato esperienze significative nel campo dello sviluppo della comunità nell'ultimo quinquennio a decorrere dalla data del bando di gara
- accettare integralmente tutte le condizioni previste dal presente capitolato.

Il possesso dei requisiti deve essere adeguatamente documentato.

L'offerta, da presentarsi o spedirsi (a rischio e pericolo dell'offerente) presso l'Ufficio Accettazione del Comune di Trieste, sito in via Punta del Forno n.2, entro il termine perentorio indicato nel bando di gara, deve essere sottoscritta in calce ad ogni foglio dal legale rappresentante dell'impresa o associazione o comunque da persona abilitata ad impegnare l'offerente.

Ai fini dell'accertamento del rispetto dei termini di ricevimento dell'offerta fa fede il timbro di ricezione del Protocollo Generale del Comune di Trieste con l'attestazione del giorno e dell'ora di arrivo apposta dal funzionario a ciò abilitato.

Il plico contenente l'offerta deve contenere tre buste, recanti ciascuna rispettivamente:

- A) l'offerta economica;
- B) l'offerta tecnica
- C) altri documenti.

Il plico deve essere chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura e deve recare all'esterno unicamente la dicitura "APPALTO PER I SERVIZI DEL PROGRAMMA "HABITAT/MICROAREE".

A) OFFERTA ECONOMICA

Inserita in busta chiusa e sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, senza alcun altro documento all'interno e recante all'esterno unicamente la dicitura "APPALTO PER I SERVIZI DEL PROGRAMMA "HABITAT/MICROAREE".

L'offerta deve essere indicata nel suo valore globale, IVA esclusa, e deve essere disaggregata in tutti gli elementi idonei alla sua comprensione, precisando la quota di risorse destinata alle attività di regia e coordinamento, quella riservata alle spese vive per la gestione delle attività presso le sedi, e quella riservata ai costi generali per la sicurezza di cui all'art. 8 comma 3 .

L'offerta deve indicare altresì il contratto di lavoro applicato, il costo orario del personale da impiegare con riferimento al contratto di lavoro applicato e tutti gli altri elementi economici connessi al servizio, disaggregati ai fini della loro comprensione.

E' causa di esclusione dalla gara la presentazione di offerte di valore superiore a quello a base d'appalto indicato all'art. 7 .

Le offerte non devono contenere riserve ovvero condizioni, né essere espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

B) OFFERTA TECNICA

Inserita in busta chiusa sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, senza alcun altro documento all'interno, e recante all'esterno unicamente la dicitura "OFFERTA TECNICA PER I SERVIZI DEL PROGRAMMA "HABITAT /MICROAREE". L'offerta tecnica deve essere redatta su supporto cartaceo e non deve superare le dieci facciate di stampa (foglio A4 - testo corpo 11).

Essa deve indicare, in modo sintetico ma esauriente le caratteristiche qualitative e tecniche relative all'esecuzione del servizio e deve contenere le indicazioni atte a consentire la valutazione secondo i parametri indicati all'art. 10 del presente capitolato.

L'elaborato deve illustrare:

1. le azioni che l'appaltatore intende realizzare per promuovere lo sviluppo della comunità, sotto il profilo metodologico e con riferimento a tutte le aree bersaglio, evidenziando le attività di inclusione sociale, di partecipazione attiva, di collaborazione in rete e di comunicazione che l'appaltatore intende promuovere, ivi compreso il calendario di massima delle attività, corrispondente alla distribuzione nell'anno delle 48 settimane minime di cui all'art.4;
2. le soluzioni organizzative che l'appaltatore intende adottare per svolgere in favore delle persone e famiglie destinatarie servizi di accompagnamento e sostegno, sotto il profilo metodologico e con riferimento a tutte le aree bersaglio, ivi compreso il calendario di massima delle attività, corrispondente alla distribuzione nell'anno delle 48 settimane minime di cui all'art.4;
3. la descrizione sintetica della realizzazione su base territoriale in ciascuna area bersaglio degli elementi sopra descritti ai punti 1 e 2;
4. la struttura organizzativa che il soggetto appaltatore intende porre in essere allo scopo di realizzare il servizio, da definirsi mediante la dichiarazione delle metodologie operative applicate;

5. le eventuali proposte migliorative e/o innovative.

6. C) ALTRI DOCUMENTI

Inseriti in busta chiusa e sigillata, controfirmata sui lembi di chiusura e recante all'esterno unicamente la dicitura "DOCUMENTI PER LA GARA APERTA PER L'APPALTO RIGUARDANTE I SERVIZI DEL PROGRAMMA "HABITAT /MICROAREE".

1) la ricevuta rilasciata dalla Tesoreria Comunale comprovante l'avvenuto versamento del deposito cauzionale provvisorio, previsto dall'art. 7 del capitolato. La cauzione provvisoria può essere costituita anche con fideiussione bancaria o assicurativa ai sensi della legge n. 348 del 10.6.1982;

2) il capitolato speciale d'appalto debitamente firmato per accettazione (per i raggruppamenti/consorzi ordinari da tutti i soggetti raggruppati e consorziati);

3) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, se cooperative o associazioni;

4) dichiarazione di essere in grado di svolgere il servizio tenendo conto dell'entità, della qualità e della tipologia dello stesso, del numero di persone da impiegare;

5) dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante indicante:

per le imprese

le generalità e veste rappresentativa del dichiarante;

- i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;

ed attestante:

- l'iscrizione alla Camera di commercio (e, per le cooperative, anche al registro regionale o all'albo nazionale delle cooperative);
- la capacità del dichiarante di impegnare l'ente appaltatore;
- che l'ente appaltatore non si trova in stato di liquidazione o fallimento e non ha presentato domanda di concordato;
- che procedure di fallimento o di concordato non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara;
- che non esistono condanne con sentenza passata in giudicato a carico del dichiarante per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, né ulteriori cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione. Tale ultima attestazione deve essere resa anche dagli altri eventuali amministratori muniti di poteri di rappresentanza e può essere sostituita dal certificato del casellario giudiziale di data non anteriore a sei mesi da quella della gara;
- il tipo di contratto di lavoro applicato e la dichiarazione che al personale impiegato nel servizio vengono corrisposte le retribuzioni previste dai contratti collettivi di categoria e che ai soci lavoratori delle cooperative viene garantito un trattamento economico non inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti;
- il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali nascenti dalla qualità di datore di lavoro;
- l'inesistenza delle condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della L. 31.5.1965 n.575 e successive modificazioni e integrazioni;
- di aver adempiuto agli obblighi tributari conformemente alle disposizioni legislative;
- di possedere una struttura imprenditoriale e organizzativa adeguata alla buona gestione del servizio;

per le associazioni

- le generalità e veste rappresentativa del dichiarante;
- i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;

ed attestante:

- la capacità del dichiarante di impegnare l'ente appaltatore;

- che non esistono condanne con sentenza passata in giudicato a carico del dichiarante per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, né ulteriori cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione. Tale ultima attestazione deve essere resa anche dagli altri eventuali amministratori muniti di poteri di rappresentanza e può essere sostituita dal certificato del casellario giudiziale di data non anteriore a sei mesi da quella della gara;
 - il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali nascenti dalla qualità di datore di lavoro, qualora tale qualità sussista;
 - l'inesistenza delle condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della L. 31.5.1965 n.575 e successive modificazioni e integrazioni;
 - di aver adempiuto agli obblighi tributari conformemente alle disposizioni legislative;
 - di possedere una struttura organizzativa adeguata alla buona gestione del servizio;
- 7) relazione che illustri in maniera esauriente, in relazione ai requisiti di partecipazione indicati nel precedente articolo 9:
- i servizi resi dall'appaltatore nell'ambito dei servizi socio assistenziali e/o socio educativi che configurano l'esperienza almeno triennale
 - le esperienze significative nel campo dello sviluppo della comunità;
- 8) eventuale certificazione del sistema qualità attinente al servizio in oggetto;
- 9) altri documenti indicati nel bando di gara;
- 10) per i raggruppamenti/consorzi ordinari di prestatori di servizi (art. 34 comma 1. lett. d) del D.Lgs.12.4.2006, n. 163):
- il raggruppamento deve presentare per ciascun soggetto facente parte del raggruppamento stesso la documentazione di cui sopra, con le precisazioni di cui ai punti 2) e 4);
 - l'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti i soggetti raggruppati e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole imprese (art. 37 del D. Lgs.12.4.2006, n. 163);
 - l'impresa partecipante a titolo individuale o facente parte di un raggruppamento temporaneo non può far parte di altri raggruppamenti, pena l'esclusione dalla gara dell'impresa stessa e dei raggruppamenti cui essa partecipi;
- 11) per i consorzi stabili la consorziata che eseguirà il servizio dovrà aver svolto attività nell'ambito dei servizi socio assistenziali e/o socio educativi
- 12) per i concorrenti di nazionalità non italiana, le firme apposte sugli atti e documenti di autorità estere equivalenti dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di origine (art. 33 comma 2 del D.P.R. 28-12-2000 n. 445).
- La mancata o incompleta presentazione dei documenti di cui sopra, nei modi e nei termini indicati, comporterà l'esclusione dalla gara.

ART. 11 - AGGIUDICAZIONE

Le offerte saranno valutate da una commissione giudicatrice appositamente nominata, che effettuerà la valutazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata secondo i seguenti parametri:

- 1) offerta tecnica: max 85 punti;
- 2) offerta economica: max 15 punti.

La commissione deve, ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, considerare i seguenti punti:

Proposta operativa : fino a un massimo di 70 punti, così suddivisi:

- A1: correttezza, sotto il profilo metodologico, delle azioni che l'appaltatore propone di realizzare per promuovere lo sviluppo della comunità : fino a un massimo di punti 20

- A2: correttezza, sotto il profilo metodologico e della funzionalità delle soluzioni organizzative che l'appaltatore propone di adottare per svolgere in favore delle persone e famiglie destinatarie servizi di accompagnamento e sostegno : fino a un massimo di punti 20
- A3: qualità della struttura organizzativa che il soggetto appaltatore prospetta di porre in essere allo scopo di realizzare il servizio, da definirsi mediante la dichiarazione delle metodologie operative applicate: fino a un massimo di punti 20
- A4: qualità delle eventuali proposte migliorative e/o innovative: fino a un massimo di punti 10.

Struttura organizzativa dell'appaltatore: fino a un massimo di 15 punti, così suddivisi:

B1: esperienza maturata nel settore di attività e nel servizio oggetto dell'appalto: fino a un massimo di 10 punti;

B2: modalità adottate dal soggetto appaltatore per la formazione continua dei propri soci/dipendenti: fino a un massimo di 5 punti;

L'offerta economica verrà valutata secondo il criterio di PROPORZIONALITÀ INVERSA espresso secondo la seguente formula:

Punteggio da attribuire =
$$\frac{\text{punteggio massimo attribuibile} \times \text{prezzo della minore offerta}}{\text{Prezzo dell'offerta considerata}}$$

in cui: p = punteggio da attribuire;
 P = prezzo dell'offerta considerata;
 pM = punteggio massimo attribuibile (15 punti);
 Pm = prezzo della minore offerta.

La commissione designerà, con rapporto motivato, l'offerta ritenuta migliore, risultante dalla sommatoria dei due indicatori qualità/prezzo. In caso di parità di punteggio si procederà all'applicazione dell'art. 77 del R.D. 827/1924.

Con l'aggiudicatario verrà stipulato il relativo contratto di appalto.

L'ente appaltante potrà procedere all'aggiudicazione della gara anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida.

ART. 12 - DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO

Per partecipare alla gara i concorrenti devono depositare presso il Servizio di Tesoreria Comunale o tramite fideiussione bancaria e/o assicurativa, ai sensi della legge n. 348 del 10.6.1982, una cauzione provvisoria pari a euro 5.000,00 (cinquemila).

La fideiussione deve contenere l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e deve prevedere la propria operatività entro 15 giorni ed a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

La cauzione provvisoria viene restituita a gara ultimata ai concorrenti soccombenti, mentre all'aggiudicatario essa viene restituita dopo la costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui al seguente articolo.

ART. 13 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

A garanzia del completo adempimento di tutti gli obblighi assunti con il presente contratto, l'appaltatore è tenuto a costituire un deposito cauzionale definitivo ammontante al 10 % del prezzo di aggiudicazione, presso il Servizio di Tesoreria Comunale o tramite fideiussione bancaria e/o assicurativa ai sensi della legge n. 348 del 10.6.1982.

La cauzione verrà restituita al termine del rapporto, qualora risultino essere stati regolarmente adempiuti tutti gli obblighi contrattuali e comunque avendo completamente definito ogni eventuale eccezione o controversia inerente e conseguente al servizio regolato dal presente capitolato.

L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali è stata rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, l'Amministrazione può in qualunque momento e con l'adozione di semplice atto amministrativo, trattenere sul deposito cauzionale l'importo dei crediti nascenti a suo favore in forza del rapporto contrattuale; in tal caso, l'appaltatore è obbligato a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro dieci giorni dalla data di notificazione del relativo avviso.

In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'appaltatore, il Comune può incamerare il deposito cauzionale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori e maggiori danni.

ART. 14 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RIGUARDO AL PERSONALE INCARICATO DEL SERVIZIO

Il personale incaricato delle attività di cui al presente capitolato deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

- diploma di maturità di scuola media superiore con esperienza professionale documentata di almeno tre anni consecutivi, o tre anni negli ultimi cinque anni, come educatore nei servizi sociali e/o educativi
- diploma di maturità rilasciata da Istituto Magistrale, Liceo Pedagogico o Istituto Tecnico per attività Sociali ed esperienza documentata di almeno due anni consecutivi, o due anni nell'ultimo quinquennio, come educatore nei servizi sociali e/o educativi rivolti ai minori di età
- qualifica di educatore professionale acquisita previo specifico corso successivo al diploma di maturità ed esperienza documentata di almeno un anno come educatore nei servizi sociali e/o educativi rivolti a minori di età nell'ultimo quinquennio
- laurea in Scienze dei servizi sociali, Scienze dell'educazione; Scienze e tecniche psicologiche ed equipollenti
- aver maturato esperienza professionale almeno triennale in qualità di animatore sociale o figure equipollenti nell'ultimo quinquennio.

Il possesso del requisito deve essere idoneamente documentato.

L'appaltatore deve osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni contrattuali in materia salariale, previdenziale e assicurativa, disciplinanti i rapporti di categoria.

L'appaltatore si obbliga a corrispondere al personale impiegato nella gestione in relazione alle prestazioni richieste tutte le retribuzioni ed i compensi stabiliti dai contratti di lavoro, nazionali e locali. Ai soci lavoratori delle cooperative deve essere corrisposto un trattamento economico non inferiore a quello previsto per i lavoratori dipendenti. L'adempimento di tale obbligo deve essere comprovato dall'appaltatore mediante apposita dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000.

All'inizio e alla fine del presente appalto l'appaltatore deve presentare, su richiesta del Comune o di uno o più soci o dipendenti interessati, una dichiarazione dei competenti uffici, dalla quale risulti che il personale addetto al servizio è stato regolarmente assicurato ai fini previdenziali ed assicurativi presso i competenti Enti.

In caso di violazione dei suddetti obblighi, il Comune potrà effettuare una ritenuta sui pagamenti e sulla cauzione versata dall'appaltatore all'inizio dell'appalto, corrispondente a quanto dovuto ai lavoratori e avrà facoltà di versare direttamente agli interessati o, per conto di essi, all'Ente assicurativo, quanto dovuto dall'appaltatore medesimo.

L'appaltatore si impegna a trasmettere al Comune l'elenco completo dei nominativi del personale impiegato nell'espletamento del presente appalto e ad esibire a richiesta gli estratti delle relative buste paga e i modelli DM 10 dell'INPS.

Il Comune si riserva comunque di acquisire ogni notizia o documentazione in merito all'adempimento degli obblighi dell'appaltatore disciplinati nel presente articolo, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti uffici e di trasmettere copia del presente capitolato all'Intendenza di Finanza, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

Del contenuto del presente articolo è fatto obbligo all'appaltatore di dare notizia scritta a tutto il personale dipendente ed ai soci.

ART. 15 - RAPPORTI CON IL COMUNE DI TRIESTE

Il Comune di Trieste mantiene i rapporti con il soggetto appaltatore per la gestione degli aspetti generali riguardanti lo svolgimento dell'appalto tramite gli uffici della Direzione dell'Area Promozione e Protezione sociale.

A livello territoriale il soggetto appaltatore si relaziona con le Unità Operative Territoriali del Servizio sociale comunale (U.O.T.).

Entro 15 giorni dall'aggiudicazione il soggetto appaltatore presenta al Comune di Trieste l'elenco nominativo del personale che compone lo staff operativo, l'articolazione degli orari e i curriculum personali.

Entro 15 giorni dall'aggiudicazione il soggetto appaltatore presenta una proposta operativa che definisce la distribuzione di massima delle risorse umane fra le diverse aree bersaglio secondo gli standard di cui all'art. 4 che dovrà essere approvata dal Comune di Trieste;

Entro 30 giorni dall'aggiudicazione ed entro il primo mese di ciascun anno di durata del contratto il soggetto appaltatore presenta al Comune di Trieste la programmazione operativa delle attività previste in ciascuna area e si attiene alle eventuali proposte di modifica formulate.

Il Comune di Trieste darà annualmente comunicazione al soggetto appaltatore delle linee di indirizzo riguardanti la programmazione sociosanitaria dell'Ambito 1.2, alle quali l'appaltatore dovrà adeguarsi nella programmazione operativa dei servizi .

ART.16 - RAPPORTI CON GLI ALTRI SOGGETTI IMPEGNATI NEL PROGRAMMA HABITAT/MICROAREE

Il soggetto appaltatore mantiene relazioni stabili con gli altri soggetti impegnati nel programma Habitat Microaree, in particolare con l'Azienda per i servizi sanitari n.1 Triestina e l'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della provincia di Trieste, e si impegna ad adeguare e coordinare i servizi previsti dal presente capitolato agli accordi programmatori definiti dal Comune con i predetti enti, di cui sarà debitamente informato.

ART. 17 - OBBLIGHI E DIVIETI SPECIFICI PER L'APPALTATORE

L'appaltatore deve tempestivamente comunicare al Comune il nominativo di un responsabile amministrativo appositamente designato sia al fine di tenere i necessari rapporti con il Comune medesimo, sia di far fronte a eventuali doglianze o pretese.

L'appaltatore e il personale da esso impiegato nel servizio sono tenuti alla massima riservatezza in ordine ai dati personali riguardanti gli utenti, nel pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196 (c.d. Testo Unico della Privacy) e successive modifiche ed integrazioni. A tal fine, il Comune provvederà a nominare l'appaltatore responsabile esterno del trattamento dei dati concernenti il servizio oggetto dell'appalto.

L'appaltatore assume ogni responsabilità per infortuni e danni a terzi derivanti dallo svolgimento del servizio ed a tal fine deve assicurarsi con apposita ed adeguata polizza di responsabilità civile stipulata presso primaria compagnia.

E' assolutamente vietato ed è considerato dal Comune grave inadempimento contrattuale dell'appaltatore:

- 1) chiedere e/o ricevere corrispettivi di qualunque genere dall'utenza;
- 2) emettere in ordine al servizio qualsiasi comunicato, a mezzo stampa, radio, televisione o altri mezzi di comunicazione, senza il preventivo e specifico accordo con il Comune di Trieste sui contenuti del comunicato medesimo.

ART. 18 - VERIFICHE PERIODICHE E CONTROLLI

Oltre alla "verifica semestrale dell'attività" ed alla "scheda monteore "mensile per ciascun operatore descritte all'art.4, il Comune di Trieste si riserva in qualsiasi momento di disporre tramite proprio personale verifiche e controlli diretti ad accertare l'esatto adempimento da parte dell'appaltatore delle prestazioni dovute in base al presente capitolato e di tutti gli obblighi dallo stesso derivanti.

ART. 19 - PENALI

Qualora l'aggiudicatario non provveda ad attivare effettivamente il servizio nel termine indicato all'art. 3, verrà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale di € 200,00 (duecento).

Salvo quanto previsto dal comma precedente e fermo restando l'obbligo di risarcire gli eventuali ulteriori danni, l'Amministrazione comunale per ogni diversa inadempienza agli obblighi contrattuali potrà applicare a discrezione una penale di importo variabile dal 10% al 20% di quanto dovuto per il mese a cui si riferiscono le inadempienze riscontrate.

All'applicazione della penale si procederà previa contestazione scritta all'appaltatore ed in assenza di risposta scritta dello stesso nei tempi indicati dall'Amministrazione comunale, ovvero nel caso in cui gli elementi addotti a giustificazione dell'inadempienza non siano ritenuti validi.

Le penali applicate ai sensi dei precedenti commi non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

Le somme dovute dall'appaltatore a titolo di penale saranno trattenute sul deposito cauzionale costituito ai sensi dell'art. 12, che deve essere reintegrato o ricostituito dall'appaltatore entro dieci giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuta trattenuta, pena la risoluzione del contratto per inadempimento.

Qualora, in conseguenza di astensione dal lavoro, dovuta a qualsiasi causa, da parte del personale dell'impresa appaltatrice, quest'ultima, a richiesta dell'Amministrazione, non assicuri tempestivamente la continuità e la regolarità del servizio, l'Amministrazione comunale applicherà

sul compenso stabilito trattenute proporzionali alla durata della mancata prestazione. Viene fatto salvo il diritto dell'Amministrazione di risolvere il contratto in caso di ripetuta inadempienza e di chiedere il risarcimento di tutti i danni.

ART. 20 - RISOLUZIONE, REVOCA, RECESSO

Indipendentemente da quanto previsto dal precedente articolo, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. nell'ipotesi di gravi violazioni delle norme e degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato speciale.

Tale facoltà potrà essere esercitata in particolare nei seguenti casi:

- gravi inadempienze agli obblighi previsti dal contratto
- mancata esecuzione secondo le regole della normale correttezza e della buona fede, anche sotto il profilo amministrativo, contabile, assicurativo e previdenziale;
- utilizzo improprio di ogni e qualsivoglia notizia o dato di cui l'appaltatore sia venuto a conoscenza nell'esercizio dei compiti affidati;
- comprovata inadeguatezza nell'organizzazione del lavoro e/o nell'esecuzione degli interventi.

L'affidamento del servizio può essere revocato per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, senza alcun altro onere per il Comune se non il pagamento per il servizio fino a quel momento reso, con preavviso scritto di almeno tre mesi. E' escluso il recesso unilaterale dell'appaltatore.

ART. 21 - PAGAMENTI

L'appaltatore emetterà con cadenza trimestrale regolari fatture, previo invio e validazione delle schede monteore mensili, di cui agli artt. 4 e 17.

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato, previo controllo sul servizio reso, entro sessanta giorni dal ricevimento della fattura.

Per gli eventuali ritardi o sospensioni dei pagamenti dovuti a rilievi emersi in sede di controlli effettuati ai sensi dell'art.17, l'appaltatore non potrà opporre eccezioni all'Amministrazione comunale, né avrà titolo a risarcimento degli eventuali danni, né ad alcuna altra pretesa.

Nel caso in cui l'appalto venga aggiudicato ad un raggruppamento temporaneo di imprese (ATI), sarà cura di ciascuna impresa componente l'ATI fatturare e registrare le operazioni relative all'esecuzione delle attività di propria competenza. Spetterà alla capogruppo raccogliere le fatture con gli importi di spettanza delle singole mandanti, vistarle per congruità, consegnarle al Comune e quietanzare le somme dei mandati di pagamento intestati alle singole mandanti. Non saranno ammessi né consentiti pagamenti separati ai componenti dell'ATI.

Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 18/01/2008 n. 40, non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

ART.22 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

All'appalto disciplinato dal presente capitolato si applicano l'art. 20 del decreto legislativo 163/2006, con successive modifiche e integrazioni, e le disposizioni del medesimo decreto espressamente richiamate nel capitolato o nel bando di gara e l'art.35 della legge regionale n.6/06.

ART. 23 - SPESE ED IMPOSTE

Tutte le spese, imposte, tasse e diritti inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto sono a carico dell'impresa appaltatrice, con l'esclusione dell'IVA secondo quanto è previsto dalla legge.

ART. 24 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia inerente o conseguente che dovesse insorgere in dipendenza dell'appalto sarà competente il Foro di Trieste.